



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Sent. n. 2064/07

Reg. Gen. n. 449/07

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione - composto dai

Signori:

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere, relatore ed estensore
- Paolo LOTTI - Primo Referendario

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

nella camera di consiglio del 9 maggio 2007;

Visto il ricorso n. 449/07 proposto da RACCONE Angelo, rappresentato e difeso dal prof. avv. Claudio Dal Piaz e dall'avv. Cristina Roggia, presso gli stessi elettivamente domiciliato in Torino, via Sant'Agostino, 12;

ricorrente

contro

la seconda università degli studi di Napoli, in persona del rettore pro tempore,

intimata non costituita

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del decreto del rettore della seconda università degli studi di Napoli in data 5.4.2007, con il quale é stato rettificato in parte qua il precedente decreto in data 14.2.2007, n. 471, relativo al bando di concorso per l'ammissione per l'a.a. 2006-2007 alla scuola di specializzazione di Ortognatodonzia;

nonché per l'annullamento

del decreto del rettore della seconda università degli studi di Napoli in data 10.4.2007 prot. 1002, con il quale il ricorrente é stato escluso dal predetto concorso;

ed infine per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali, e comunque connessi del relativo procedimento; e per ogni con sequenziale statuizione.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto il D.P. n. 202/07 del 14.04.2007 con cui è stata respinta l'istanza cautelare in via provvisoria ex art. 3, 2° comma, L. 205/2000;

Uditi, nella camera di consiglio del 9 maggio 2007, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l'avv. Cristina Roggia per la parte ricorrente;

Visto l'art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, al fine della decisione sul merito del ricorso;

Precisato che, in sede di valutazione dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 3 legge n. 205 del 2000, è stato denegato il decreto presidenziale di sospensione inaudita altera parte, in quanto la norma individua la competenza funzionale, e quindi inderogabile, del Presidente del TAR competente secondo le consuete regole di ripartizione, e quindi, nella specie, del Presidente del TAR Campania;

Considerata la fondatezza del ricorso, avente ad oggetto l'esclusione del ricorrente, laureato in medicina e chirurgia ed iscritto nell'albo degli odontoiatri, dal concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, e così del decreto rettorile di modifica del relativo bando e del

provvedimento di esclusione;

Rilevato che l'art. 1 legge n. 409 del 1985, che ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra, prevede che questa venga esercitata dai laureati in odontoiatria e protesi dentaria con abilitazione all'esercizio professionale, conseguita mediante apposito esame di Stato, nonché dai laureati in medicina e chirurgia con relativa abilitazione all'esercizio professionale e diploma di specializzazione in campo odontoiatrico;

Considerato che l'art. 8 di detta legge, citata dall'amministrazione come preclusiva all'ammissione del ricorrente, non contiene alcuna limitazione in tal senso, ma si limita ad estendere anche ai laureati (tra l'altro) in odontoiatria le modalità di determinazione del numero degli iscrivibili alle scuole di post-laurea le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del d.lgs. n. 368 del 1999;

Considerato, altresì, che neppure la direttiva 2005/36/CE del 7.9.2005, che riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito europeo contiene, contrariamente a quanto pretende il provvedimento impugnato, norme limitative dell'ammissione alla scuola considerata, e che la legge n. 409 del 1985 ha, come si è detto, previsto che la professione sanitaria di odontoiatra può essere esercitata tanto da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento d'apposito esame di Stato, quanto dai laureati in medicina e chirurgia in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione, in campo odontoiatrico (Tar Sicilia Palermo, sez. I, 12.2.2002, n. 492; Tar Emilia Romagna Bologna, sez. I, 31.3.2004, n. 449);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con spese a carico dell'amministrazione, alla quale spetta rivalutare l'ammissibilità dell'iscrizione del ricorrente alla scuola di specializzazione considerata, alla luce dei principi sopra enunciati;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.

Condanna l'università intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite, nella misura di 1.000 (mille) euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9 maggio 2007.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to. A. Gomez de Ayala

f.to R. Vigotti

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave

Depositata in segreteria a sensi di legge

il 9 maggio 2007

il Direttore di segreteria

f.to M. Luisa Cerrato Soave